



## SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2017

N.67/246129 APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE N.7 DEL 10 MARZO 2017, MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N.22 DEL 10 AGOSTO 2017.

Il Presidente del Consiglio comunale, Filippo Carati, riprende la trattazione dell'oggetto la cui illustrazione si è tenuta nella seduta del 16/10 u.s., come risulta dal verbale n. 65.

Entra in aula la Responsabile del Servizio Piani Urbanistici - SIT, Arch. Francesca Corbetta.

OMISSIS

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l'emendamento n. 1 a firma del Consigliere Scanagatti ed altri nel testo sottoriportato:

“Aggiungere dopo il ”vigenti” alla seconda riga della pagina 5 della delibera il seguente comma:

*“relativamente a quanto previsto all’art.4 comma 1 della L.R. n. 7/2017 in merito alle “specifiche esigenze di tutela igienico-sanitaria” da individuarsi da parte dei Comuni escludere dall’applicazione della L.R. n. 7/2017 le aree D, così come definite all’art.12 delle Norme di Attuazione e individuate nell’elaborato PR01 - Tessuto Urbano Consolidato e Aree non Urbanizzate del Piano delle Regole Vigente”*

La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico.

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli scrutatori Monguzzi Nicolas, Russo, Sindoni è il seguente:

Consiglieri presenti n. 31 votanti n. 31 Maggioranza richiesta n. 16  
Voti favorevoli n. 8  
Voti contrari n. 23

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:

Lamperti, Longoni, Marrazzo, Pilotto, Pozzi, Riva, Scanagatti, Zonca, Adamo, Allevi, Camporeale Capra, Carati, Cirillo, Così, Ferrari, Galbiati, Gariboldi, Gaspero, Mariani, Martinetti, Monguzzi M., Monguzzi N., Mosconi, Nasi, Negrini, Onofri, Piffer, Russo, Santese, Sindoni,

In base all'esito della votazione l'emendamento n. 1 a firma del Consigliere Scanagatti ed altri è **RESPINTO**.

OMISSIS

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l'emendamento n. 2 a firma del Consigliere Scanagatti ed altri nel testo sottoriportato:

“Aggiungere dopo il ”viginti” alla seconda riga della pagina 5 della delibera il seguente comma:

*“relativamente a quanto previsto all’art.4 comma 1 della L.R. n. 7/2017 in merito alle “specifiche esigenze di tutela paesaggistica” da individuarsi da parte dei Comuni escludere dall’applicazione della L.R. n.7/2017 le aree BO, così come definite all’art.17 (17.1 in particolare) delle Norme di Attuazione e individuate nell’elaborato PR01 - Tessuto Urbano Consolidato e Aree non Urbanizzate del Piano delle Regole Vigente”*

La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico.

L’esito della votazione, accertato con l’assistenza degli stessi scrutatori è il seguente:

Consiglieri presenti n. 31 votanti n. 28 Maggioranza richiesta n. 15  
Voti favorevoli n. 8  
Voti contrari n. 20  
Astenuiti n. 3 (Camporeale, Piffer, Sindoni)

Rispetto alle risultanze dell’appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:

Lamperti, Longoni, Marrazzo, Pilotto, Pozzi, Riva, Scanagatti, Zonca, Adamo, Allevi, Capra, Carati, Cirillo, Così, Ferrari, Galbiati, Gariboldi, Gaspero, Mariani, Martinetti, Monguzzi M., Monguzzi N., Mosconi, Nasi, Negrini, Onofri, Russo, Santese, Camporeale, Piffer, Sindoni.

In base all’esito della votazione l’emendamento n. 2 a firma del Consigliere Scanagatti ed altri è **RESPINTO**.

OMISSIS

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l’emendamento n. 3 a firma del Consigliere Scanagatti ed altri nel testo sottoriportato:

“Aggiungere dopo il ”viginti” alla seconda riga della pagina 5 della delibera il seguente comma:

*“relativamente a quanto previsto all’art.4 comma 1 della L.R. n. 7/2017 in merito alle “specifiche esigenze di tutela paesaggistica” da individuarsi da parte dei Comuni escludere dall’applicazione della L.R. n.7/2017 Edifici Antichi e di Valore Testimoniale, così come definiti all’art.15 delle Norme di Attuazione e individuati nell’elaborato PR06 - Repertorio Edifici Antichi e di Valore Testimoniale del Piano delle Regole Vigente”*

La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico.

L’esito della votazione, accertato con l’assistenza degli stessi scrutatori è il seguente:

Consiglieri presenti n. 30 votanti n. 28 Maggioranza richiesta n. 15  
Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 21

Astenuti n. 2 (Camporeale, Sindoni)

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:

Lamperti, Longoni, Marrazzo, Pilotto, Riva, Scanagatti, Zonca, Adamo, Allevi, Capra, Carati, Cirillo, Cosi, Ferrari, Galbiati, Gariboldi, Gaspero, Mariani, Martinetti, Monguzzi M., Monguzzi N., Mosconi, Nasi, Negrini, Onofri, Piffer, Russo, Santese, Camporeale, Sindoni.

In base all'esito della votazione l'emendamento n. 3 a firma del Consigliere Scanagatti ed altri è **RESPINTO**.

OMISSIS

Esce dall'aula la Responsabile del Servizio Piani Urbanistici - SIT, Arch. Francesca Corbetta.

Esaurite le dichiarazioni di voto, e nessun altro intervenendo, il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione la proposta di delibera "APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE N.7 DEL 10 MARZO 2017, MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N.22 DEL 10 AGOSTO 2017" nel testo sottoriportato:

“”“ Sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, Supplemento n.11 del 13 marzo 2017, è stata pubblicata la Legge Regionale n.7 del 10 marzo 2017, avente ad oggetto "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti", la cui finalità è di promuovere "...il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera" (cfr. art.1, c.1);

con Legge Regionale n.22 del 10 agosto 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, Supplemento n.33 del 14 agosto 2017, sono state apportate modifiche agli artt.1, 2, 3, 4 di tale legge, sia in merito a requisiti tecnici degli interventi sia in merito al termine perentorio entro il quale i Comuni possono eventualmente disporre l'esclusione di alcune parti del proprio territorio comunale dall'applicazione della legge;

in particolare, con riferimento ai tempi di adeguamento comunali e agli ambiti di esclusione, l'art. 4 comma 1 della L.R. n.7/2017, così come modificato dalla L.R. n.22/2017, oggi prescrive: "Entro il 31 ottobre 2017, i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico in particolare derivante dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della presente legge. L'applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate. I comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PGT e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione

in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati”;

inoltre, ai sensi dell'art.2, c.8, della L.R. n.7/2017: “I PGT prevedono che, per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge. I comuni adeguano i propri PGT alla presente disposizione approvando apposito elaborato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge”;

Preso atto che:

ai sensi dell'art. 4, c.1 della L.R. n.7/2017, così come modificato dalla L.R. n.22/2017, le relative disposizioni “...si applicano direttamente dopo la delibera del Consiglio comunale ivi prevista entro il 31 ottobre 2017”;

ai sensi dell'art. 4, c.4 L.R. n.7/2017, così come modificato dalla L.R. n.22/2017, “L'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40. Qualora i locali presentino altezze interne irregolari, si considera l'altezza media, calcolata dividendo il volume della parte di vano seminterrato la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa”;

ai sensi dell'art. 5, c.1 della medesima legge, i “I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano alla Direzione generale Territorio i dati relativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate”;

Preso inoltre atto che:

il Comune di Monza è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con Del. C.C. n. 8 del 6 febbraio 2017 ed entrato in vigore in seguito alla pubblicazione del relativo avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, n. 18 del 3 maggio 2017;

relativamente alle esigenze di difesa del suolo e del rischio idrogeologico, il territorio comunale è parzialmente interessato, lungo il corso del fiume Lambro, dall'individuazione di aree classificate in pericolosità idraulica P2 (aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti) nel Piano Gestione Rischio Alluvioni del bacino del Fiume Po (PGRA), approvato con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.32 del 6 febbraio 2017, la cui normativa di riferimento è stata assunta dall'Autorità di Bacino del Po con Variante alle Norme di Attuazione del PAI, “Progetto di Variante al PAI – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione)”, adottata in via definitiva il 7 dicembre 2016; peraltro, su tali aree, come precisato nella Componente Geologica Idrogeologica e Sismica del PGT vigente, non si applicano le misure di salvaguardia determinate dall'adozione del Progetto di Variante al PAI sopra richiamato, “...essendo il comune di Monza dotato di studio di approfondimento idraulico del F. Lambro nelle aree ricadenti nelle fasce fluviali A, B del PAI,...” (cfr. “Relazione geologica generale”, Parte Prima, Premessa), ma si applicano le prescrizioni contenute nella Componente Geologica Idrogeologica e Sismica medesima;



relativamente ai fenomeni di risalita della falda, BrianzAcque srl con nota PG n.136214 del 02/05/2017, raccomanda che “sia verificata negli interventi di recupero di cui all’oggetto che lo smaltimento dei reflui dal sistema fognario interno alla rete di fognatura avvenga sempre per sollevamento, in mancanza di un franco adeguato tra la quota dell’allacciamento privato e quella del condotto fognario stradale ad evitare rigurgiti”;

relativamente alle esigenze di tutela igienico-sanitaria, è pervenuta una nota di Regione Lombardia PG n. 194227 del 20/07/2017 in cui si precisa che “...gli aspetti di tutela sanitaria sono prioritariamente riferibili al rischio da esposizione a gas radon, si richiama l’opportunità di tenere in considerazione la zonizzazione radon derivante dalle campagne di mappatura e monitoraggio 2003/2004 e 2009/2010 condotte con il supporto di ARPA Lombardia...”; ai sensi di tale medesima nota gli uffici hanno riscontrato che, nella banca dati del Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi (PRIM), il territorio comunale di Monza risulta interessato da un valore medio di concentrazione di radon indoor al piano terra inferiore a 90 Bq/mc (assente o molto basso/basso); peraltro, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, c.3, della L.R. n.7/2017, così come modificato dalla L.R. n.22/2017, “Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonome unità ad uso abitativo, i comuni trasmettono alle Agenzie di tutela della salute (ATS) territorialmente competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell’art.24 del d.p.r.380/2001, che deve essere corredata da attestazione sul rispetto dei limiti di esposizione al gas radon stabiliti dal regolamento edilizio comunale o, in difetto, dalle linee guida di cui al decreto del direttore generale sanità della Giunta Regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n.12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni ai gas radon in ambienti indoor) e successive modifiche e integrazioni”;

relativamente a quanto previsto all’art. 2, comma 8, della L.R. n.7/2017, l’art. 2 comma 2 punto d delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del PGT vigente già contempla l’esclusione dal computo della superficie lorda di pavimento (Slp) di volumi tecnici - tra cui i vani ascensori - e superfici porticate di uso comune; inoltre, allo stesso comma 2 punto d, esclude dal computo della Slp anche gli atrii di ingresso e i vani scala esterni alle singole unità immobiliari, nonché gli spazi di collegamento orizzontali di distribuzione alle unità immobiliari stesse;

Considerato che:

la Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT vigente classifica, in fattibilità geologica 3 e 4, le aree a pericolosità idraulica, quelle con limitazioni derivanti da situazioni di contaminazioni o da operazioni di bonifica ed aree con presenza di fenomeni di risalita della falda, il tutto con riferimento alla D.G.R. IX/2616/2011, più precisamente:

- fattibilità con gravi limitazioni: classe 4fa e 4fac (Alveo attivo del Fiume Lambro e piana alluvionale delimitata dalla Fascia A);
- fattibilità con gravi limitazioni: classe 4H4, 4H4c e 4H4b (Aree a pericolosità idraulica molto elevata);
- fattibilità con consistenti limitazioni: classe 3H3, 3H3\* e 3H3c (Aree a pericolosità idraulica elevata);
- fattibilità con consistenti limitazioni: classe 3H2, 3H2\* e 3H2b (Aree a pericolosità idraulica media);
- fattibilità con consistenti limitazioni: classe 3Fb, 3Fbc e 3Fba (Fascia B del Fiume Lambro);
- fattibilità con consistenti limitazioni: classe 3b (Aree degradate);
- fattibilità con consistenti limitazioni: classe 3a (Cave);

- fattibilità con consistenti limitazioni: classe 3c (Ridotta soggiacenza);

Ritenuto quindi necessario:

escludere dall'applicazione della Legge Regionale n.7/2017, così come modificata dalla Legge Regionale n.22/2017, in ordine al recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, le seguenti aree: relativamente alle esigenze di difesa del suolo e del rischio idrogeologico, tutte le aree classificate in fattibilità geologica 3 e 4 nella Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT vigente, nonché quelle ricadenti in aree a pericolosità idraulica P2 e P3 nel PGRA, dando altresì atto che per le aree interessate dal procedimento di bonifica in corso tale esclusione vale sino a che lo stesso non si sia concluso a parametri verde/residenziale; relativamente alle esigenze di tutela paesaggistica, le aree comprese nei Nuclei di antica formazione (Aree A), di cui all'art.13 delle norme del Piano delle Regole; il tutto come risultante dalla tavola allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

relativamente ai fenomeni di risalita della falda, prendere atto della raccomandazione di BrianzAcque srl di cui alla nota PG n.136214 del 02/05/2017, agli atti d'ufficio, affinché la verifica ivi prevista sia effettuata prima della presentazione del titolo abilitativo o prima della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), sostitutiva del titolo abilitativo per l'intervento proposto;

relativamente alle esigenze di tutela igienico-sanitaria, con particolare riferimento alla potenziale contaminazione da radon indoor, dare atto che, qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonome unità ad uso abitativo, il Comune è tenuto a trasmettere all'Agenzia di tutela della salute (ATS) copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell'art.24 del d.p.r.380/2001, corredata da attestazione sul rispetto dei limiti di esposizione al gas radon così come stabiliti dalle disposizioni vigenti;

relativamente a quanto previsto all'art. 2, comma 8, della L.R. n.7/2017, per le strutture ricettive alberghiere di cui all'art.18, c.3, della L.R. n.27/2015, in attesa del formale adeguamento del PGT a tale prescrizione – attraverso l'approvazione di apposito elaborato –, anche al fine di scongiurare rischi di contenziosi, formulare l'indirizzo di recepire ed attuare le disposizioni contenute nel medesimo art. 2 c. 8 della L.R. 7/2017;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente Legge Regionale 13 marzo 2017 n. 7, modificata dalla Legge Regionale 10 agosto 2017 n.22;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP: D1A0801b - Altre attività: urbanistica;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT come da vigente funzionigramma;

L.R. 13 marzo 2017 n. 7;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

propone all'On.le Consiglio Comunale di voler

## D E L I B E R A R E

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

di escludere dall'applicazione della Legge Regionale n.7/2017, così come modificata dalla Legge Regionale n.22/2017, in ordine al recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, le seguenti aree: relativamente alle esigenze di difesa del suolo e del rischio idrogeologico, tutte le aree classificate in fattibilità geologica 3 e 4 nella Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT vigente, nonché quelle ricadenti in aree a pericolosità idraulica P2 e P3 nel PGRA, dando altresì atto che per le aree interessate dal procedimento di bonifica in corso tale esclusione vale sino a che lo stesso non si sia concluso a parametri verde/residenziale; relativamente alle esigenze di tutela paesaggistica, le aree comprese nei Nuclei di antica formazione (Aree A), di cui all'art.13 delle norme del Piano delle Regole; il tutto come risultante dalla tavola allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

relativamente ai fenomeni di risalita della falda, di prendere atto della raccomandazione di BrianzAcque srl di cui alla nota PG n.136214 del 02/05/2017, agli atti d'ufficio, e disporre che la verifica ivi prevista sia effettuata prima della presentazione del titolo abilitativo o prima della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), sostitutiva del titolo abilitativo per l'intervento proposto;

relativamente alle esigenze di tutela igienico-sanitaria, con particolare riferimento alla potenziale contaminazione da radon indoor, di dare atto che, qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonoma unità ad uso abitativo, il Comune è tenuto a trasmettere il Comune è tenuto a trasmettere all'Agenzia di tutela della salute (ATS) copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell'art.24 del d.p.r.380/2001, corredata da attestazione sul rispetto dei limiti di esposizione al gas radon così come stabiliti dalle disposizioni vigenti;

relativamente a quanto previsto all'art. 2, comma 8, della L.R. n.7/2017, per le strutture ricettive alberghiere di cui all'art.18, c.3, della L.R. n.27/2015, in attesa del formale adeguamento del PGT a tale prescrizione – attraverso l'approvazione di apposito elaborato –, anche al fine di scongiurare rischi di contenziosi, formulare l'indirizzo di recepire ed attuare le disposizioni contenute nel medesimo art. 2 c. 8 della L.R. 7/2017; “”

Inoltre, stante l'urgenza



## DELIBERA

con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000""""

La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico.

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente:

Consiglieri presenti n. 32 votanti n. 24 Maggioranza richiesta n. 13

Voti favorevoli n. 24

Astenuti n. 8 (Lamperti, Longoni, Marrazzo, Pilotto, Pozzi, Riva, Scanagatti, Zonca)

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:

Adamo, Allevi, Camporeale Canesi, Capra, Carati, Cirillo, Così, Ferrari, Galbiati, Gariboldi, Gaspero, Mariani, Martinetti, Monguzzi M., Monguzzi N., Mosconi, Nasi, Negrini, Onofri, Piffer, Russo, Santese, Sindoni, Lamperti, Longoni, Marrazzo, Pilotto, Pozzi, Riva, Scanagatti, Zonca.

In base all'esito della votazione il Presidente proclama che la proposta di delibera avente ad oggetto "" APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE N.7 DEL 10 MARZO 2017, MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N.22 DEL 10 AGOSTO 2017", è APPROVATA.

Successivamente viene posta in votazione l'immediata eseguibilità sul presente provvedimento.

La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico.

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori, è il seguente:

Consiglieri presenti n. 25 Votanti n. 24 Maggioranza richiesta n. 17

Voti favorevoli n. 24

Astenuti n. 1 (Pozzi)

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:

Adamo, Allevi, Camporeale, Canesi, Capra, Carati, Cirillo, Così, Ferrari, Galbiati, Gariboldi, Gaspero, Mariani, Martinetti, Monguzzi M., Monguzzi N., Mosconi, Nasi, Negrini, Onofri, Piffer, Russo, Santese, Sindoni, Pozzi.

In base all'esito della votazione la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a' sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.





Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
proposta_delibera_201710061718171.pdf.p7m Firme totali apposte: 1)	Esito Verifica Firma CADES OK Data di verifica: 10/10/2017 13:41:49 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA	BRMPGV61T45F704I	NON PRESENTE



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

10 ottobre 2017

Dati firme

Firmatario 1

Numero di serie: 1DDC2E038A5ACC97

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: NON PRESENTE

Cognome: BRAMBILLA

Nome: PAOLA GIOVANNA

Numero di serie del DN: IT:BRMPGV61T45F704I

Nome comune: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA

DN Qualifier: REBP2016100511491315

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: Namirial S.p.A./02046570426

Unità Organizzativa: Certification Authority

Nome comune: Namirial CA Firma Qualificata

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <http://www.firmacerta.it/manuali-MO/>

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 06/10/2016 07.17.00

Certificato valido fino al: 06/10/2019 22.00.00

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 06/10/2017 15.25.10

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 10/10/2017 13.41.49

Esito: Verifica Corretta

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizza
1507642938872_modello_parere_tecnico_201710061718160.pdfip7m (Firme totali apposte: 1)	Firma CADES OK Data di verifica: 10/10/2017 13:42:19 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA	BRMPGV61T45F7041	NON PRE:





**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

10 ottobre 2017

Dati firme

Firmatario 1

Numero di serie: 1DDC2E038A5ACC97

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: NON PRESENTE

Cognome: BRAMBILLA

Nome: PAOLA GIOVANNA

Numero di serie del DN: IT:BRMPGV61T45F704I

Nome comune: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA

DN Qualifier: REBP2016100511491315

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: Namirial S.p.A./02046570426

Unità Organizzativa: Certification Authority

Nome comune: Namirial CA Firma Qualificata

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <http://www.firmacerta.it/manuali-MO/>

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 06/10/2016 07.17.00

Certificato valido fino al: 06/10/2019 22.00.00

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 06/10/2017 15.25.09

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 10/10/2017 13.40.54

Esito: Verifica Corretta



Il Segretario generale

Il sottoscritto, Avv. Criscuolo Pasquale, Segretario generale del Comune di Monza,

Richiamata la disposizione del Sindaco prot. n.241390/2017, datata 2.10.2017 con la quale è stato affidato al Segretario generale il compito di esprimere il parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio comunale;

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE N.7 DEL 10 MARZO 2017, MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N.22 DEL 10 AGOSTO 2017"

esprime sulla predetta proposta

**PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE**

Monza, 12.10.2017

  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Pasquale Criscuolo



Ufficio Consiglio comunale

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372322 - 323 - 439 | Fax 039.2372557

Email [segr.presidenzacc@comune.monza.it](mailto:segr.presidenzacc@comune.monza.it)

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557

Posta certificata: [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Commissione Consiliare II<sup>a</sup> Politiche del Territorio - Mobilità e sicurezza - Opere pubbliche e decoro urbano

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Filippo Carati

e, p.c. Al SINDACO Dario Allevi

ALL'ASSESSORE Sviluppo del Territorio -  
Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente -  
Rapporti con Associazioni di Categoria -  
Pari Opportunità  
Martina Sassoli

LL.SS.

**OGGETTO:** Parere proposta di deliberazione oggetto n. 20.

Si comunica che la Commissione Consiliare II Politiche del Territorio Mobilità e Sicurezza - Opere pubbliche e Decoro Urbano nella seduta del 17 ottobre 2017 ha espresso

**PARERE FAVOREVOLE**


Alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“approvazione delle disposizioni conseguenti alla entrata in vigore della L.R. n. 7/2017, modificata dalla L.R. n. 22/2017”, come di seguito specificato:

Favorevoli	LEGA NORD - PER ALLEVI F.I. - NOI CON DARIO ALLEVI - MONZA PER MAFFE' - FRATELLI D'ITALIA - MOVIMENTO 5 STELLE - CIVICAMENTE	Voti n. 22
Contrari	nessuno	
Astenuti	PARTITO DEMOCRATICO - MONZA PER SCANAGATTI - CIVICAMENTE CON PIFFER SINDACO	Voti n. 10
Assenti	nessuno	

Monza, 17 ottobre 2017

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
(Rosario Adamo)



Alla Presidenza del Consiglio Comunale

Giovedì 19 ottobre 2017

**Proposte di emendamento all'Oggetto No. 20**

**EMENDAMENTO 1**

Aggiungere dopo il "viginti" alla seconda riga della pagina 5 della delibera il seguente comma:

"relativamente a quanto previsto all'art. 4, comma 1 della L.R. n.7/2017, in merito alle "specifiche esigenze di tutela igienico-sanitaria" da individuarsi da parte dei Comuni escludere dall'applicazione della L.R. n.7/2017 le aree D, così come definite all'art. 20 delle Norme di Attuazione e individuate nell'elaborato PR.01 - Tessuto Urbano Consolidato e Aree non Urbanizzate del Piano delle Regole Vigente".

**EMENDAMENTO 2**

Aggiungere dopo il "viginti" alla seconda riga della pagina 5 della delibera il seguente comma:

"relativamente a quanto previsto all'art. 4, comma 1 della L.R. n.7/2017, in merito alle "specifiche esigenze di tutela paesaggistica" da individuarsi da parte dei Comuni escludere dall'applicazione della L.R. n.7/2017 le aree B0, così come definite all'art. 17 (17.1 in particolare) delle Norme di Attuazione e individuate nell'elaborato PR.01 - Tessuto Urbano Consolidato e Aree non Urbanizzate del Piano delle Regole Vigente".

**EMENDAMENTO 3**

Aggiungere dopo il "viginti" alla seconda riga della pagina 5 della delibera il seguente comma:

"relativamente a quanto previsto all'art. 4, comma 1 della L.R. n.7/2017, in merito alle "specifiche esigenze di tutela paesaggistica" da individuarsi da parte dei Comuni escludere dall'applicazione della L.R. n.7/2017 Edifici Antichi e di Valore Testimoniale, così come definiti all'art. 15 delle Norme di Attuazione e individuati nell'elaborato PR.06 - Repertorio Edifici Antichi e di Valore Testimoniale del Piano delle Regole Vigente".

I Consiglieri



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 19/10/2017

Il Presidente del  
Consiglio comunale  
F.to: Filippo Carati

Il SEGRETARIO GENERALE  
F.to: Avv. Pasquale Criscuolo

Si precisa che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 26/10/17 ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art.124 D.Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi, dal 26/10/17 al 9/11/17

E' divenuta esecutiva in data per decorrenza dei termini per non aver riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000).

Monza

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Monza

Passaggi ai Settori: